


PICCOLA GUIDA ALLA RIPRESA DEL LAVORO NELLE AZIENDE NON SANITARIE O SOCIO-SANITARIE IN EMERGENZA COVID-19

su indicazioni del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.4.2020 e delle circolari del Ministero della Salute



- INFORMAZIONE GENERALE
- MODALITA' INGRESSO IN AZIENDA
- ACCESSO IN AZIENDA FORNITORI ESTERNI
- PULIZIA /SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO
- PRECAUZIONI DI IGIENE PERSONALE
- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
- GESTIONE SPAZI COMUNI
- SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE
- EFFETTUAZIONE TAMPONI N/F E TEST SIEROLOGICI

INFORMAZIONE GENERALE

Informare tutti i lavoratori sulle misure precauzionali adottate dall'azienda tramite distribuzione di opuscoli o per affissione di manifesti:



- a. Rimanere al proprio domicilio se con sintomi influenzali o febbre maggiore di 37,5°C e chiamare il proprio medico di base.
- b. Rispettare tutte le disposizioni aziendali emesse, anche sulla base di mansioni oltre che di contesto (utilizzo di mascherine/DPI, regole di igiene, distanza di sicurezza, comunicazione di insorta sintomatologia simil influenzale, uso dei locali comuni, ecc.).
- c. Ogni spostamento all'interno dell'azienda deve essere limitato al minimo indispensabile.
- d. Non consentire riunioni in presenza, utilizzare collegamenti a distanza.
- e. Sono sospesi e annullati eventi interni e attività formative in aula.
- f. E' possibile ricorrere a rimodulazione dei livelli produttivi, della turnazione del personale, favorire lo smart working.

MODALITA' INGRESSO IN AZIENDA

- a. Divieto di ingresso in azienda in caso di contatti con persone Covid-19 positive nei precedenti 14 giorni o se provenienti da zone ritenute a rischio.
- b. Controllo temperatura corporea (obbligo Ordinanza di Regione Lombardia n.546 del 13/05/2020):
 - con febbre oltre i 37, 5°C divieto di accesso in azienda;
 - se si sviluppano sintomi di malessere in azienda (febbre, mal di gola, ecc.) dichiararlo tempestivamente al datore di lavoro o suo dirigente e rimanere distanti dalle altre persone presenti. Indossare la mascherina chirurgica, isolarsi in locale idoneo, chiamare il proprio medico di base e seguire le indicazioni fornite.
- g. L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da Covid-19 dovrà essere preceduto da una preventiva visita effettuata dal medico competente, a seguito di comprovata certificazione medica che confermi la avvenuta negativizzazione del tampone naso-faringeo secondo le modalità previste e rilasciata dalle ATS competenti



Gestione entrata e uscita dei dipendenti:

- ripartizione atta all'evitamento di assembramenti
- orari di ingresso e uscita scaglionati per ridurre al minimo i contatti nelle zone comuni

ACCESSO FORNITORI ESTERNI

- a. Dovranno rimanere per quanto possibile a bordo dei propri mezzi e non dovranno accedere agli uffici.
- b. Le necessarie attività di carico e scarico dovranno essere effettuate seguendo le procedure preventivamente definite.
- c. Si dovranno seguire i percorsi circoscritti per ridurre le occasioni di contatto con il personale presente in forza nei reparti.
- d. In caso di interferenze di attività il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro (se ciò non sia possibile utilizzo di mascherina chirurgica).
- e. Servizi igienici dedicati con divieto di utilizzo di quelli per il personale dipendente, garantendo accurata pulizia giornaliera.
- f. Ridurre l'accesso ai visitatori esterni e qualora fosse necessario (attività pulizie, manutenzioni) estendere agli stessi le regole aziendali. Ogni norma del presente protocollo si estende alle aziende in appalto.



PULIZIA/SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

- a. E' indispensabile assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di locali, ambienti, postazioni di lavoro, di aree comuni e svago.
- b. In uffici e reparti a fine turno prevedere la pulizia tutte le superfici e apparecchiature presenti con adeguati detergenti (ipoclorito di sodio 0.1% oppure etanolo al 70%) e dotazione di idonee misure di protezione individuale.
- c. Provvedere alla sanificazione periodica e pulizia giornaliera dei locali mensa.
- d. Se all'interno dei locali aziendali si accerta la presenza di una persona con Covid-19 procedere a pulizia e sanificazione, nonché alla ventilazione degli stessi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020.
- e. E' possibile organizzare interventi particolari e periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute e secondo le modalità ritenute più opportune.
- f. Nelle zone geografiche con maggior endemia e nelle aziende in cui sono registrati casi di Covid-19 è necessario prevedere anche la sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni e delle parti comuni.



PRECAUZIONI DI IGIENE PERSONALE

- a. Lavaggio accurato e frequente delle mani.
- b. Mettere a disposizione dei lavoratori idonei detergenti per il lavaggio delle mani.
- c. Detergenti devono essere messi a disposizione dei lavoratori per la disinfezione delle mani collocati in punti facilmente individuabili.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- a. Si adottano DPI idonei sulla base della valutazione dei rischi complessivi e sulla mappatura delle diverse attività dell'azienda.
- b. I DPI anti-contagio sono obbligatori solo quando si lavora a distanza interpersonale minore di un metro e non sono possibili altre soluzioni organizzative. A questo fine sono ammesse le maschere chirurgiche. Le caratteristiche dei DPI sono specificate per le sole attività sanitarie e socio sanitarie (indicate nel Rapporto ISS Covid-19 n. 2/2020 aggiornato al 28/3/2020).



GESTIONE SPAZI COMUNI

- a. Ogni spazio comune presente in azienda deve rispettare le disposizioni previste per il contrasto della diffusione del virus Covid-19.
- b. L'accesso a tutti gli spazi comuni deve essere contingentato con una ventilazione continua dei locali, un tempo di sosta ridotto e il mantenimento della distanza di un metro tra le persone presenti.
- c. Provvedere all'organizzazione degli spazi e la sanificazione degli spogliatoi garantendo idonee condizioni igienico sanitarie.
- d. Provvedere alla sanificazione periodica e pulizia giornaliera dei locali mensa, dei distributori di bevande e snack, ecc.

SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE

Circolare Ministero della Salute del 29/04/2020: ruolo del medico competente nella gestione del rischio e dei casi di Covid-19; Circolare del Ministero della Salute del 27/03/2020 prot. 7942: raccomandazioni per pazienti immunodepressi; Circolare INAIL n. 13 del 03/04/2020: tutela infortunistica dei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-COV-2); Circolari e Ordinanze Regione Lombardia

1. L'azienda deve privilegiare le visite preventive, le visite a richiesta e le visite per rientro da malattia.
2. Il medico competente deve fornire informazione ai lavoratori al fine di contrastare la diffusione del contagio.
3. Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza, con il rappresentante di lavoratori.
4. Il medico competente segnala situazione di fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti. L'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
5. Il medico competente potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus.
6. E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.
7. Al rientro al lavoro dopo malattia per Covid-19, previa presentazione del certificato di "avvenuta negativizzazione" viene effettuata la visita medica

Rientro da malattia accertata o sospetta Covid-19

Dal 11/05/2020 con l'entrata in vigore della DGR 3114 del 7.5.2020 non sono più previsti tamponi per il rientro al lavoro dei lavoratori dei servizi essenziali ex DPCM 10/04/2020.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA NON SANITARIA O SOCIO-SANITARIA

- a. Se un dipendente presente in azienda sviluppa sintomi simil-influenzali (tosse, mal di gola, febbre, ecc.) deve immediatamente dichiararlo alla persona di riferimento individuata dal datore di lavoro per la gestione dell'emergenza Covid-19.
- b. Si procede con l'isolamento della persona sintomatica in un locale dedicato, fornendola di guanti e mascherina chirurgica e dandone immediato riscontro alle autorità sanitarie competenti.
- c. Il lavoratore deve informare nell'immediato il suo medico di base.
- d. L'azienda è chiamata a collaborare con le Autorità Sanitarie, tramite la figura del medico competente, per la definizione e la gestione del caso sospetto Covid-19 e degli eventuali contatti stretti. Regione Lombardia, con delibera 3114 del 7 maggio 2020 ha coinvolto nell'attività di sorveglianza attiva un'estesa rete di medici, fra i quali i medici competenti, con l'obiettivo di identificare tempestivamente e isolare i casi sospetti e i loro contatti stretti. Il coinvolgimento dei datori di lavoro, quindi, non si limita agli aspetti già normati e legati ai percorsi di screening della temperatura per l'accesso all'attività lavorativa, ma prevede una segnalazione immediata dei casi sospetti e dei loro contatti stretti. In particolare, ai fini di intercettare tempestivamente i possibili casi di infezione da Covid-19 è fatto obbligo ad ogni medico di segnalare tutti i casi, anche solo sospetti, attraverso uno

specifico portale, messo a disposizione da ATS. Al seguente link le indicazioni per accedere al portale https://atsmilano-my.sharepoint.com/:b/g/personal/sbiollino_ats-milano_it/ERZVG5dRZu5Hkw0E-6VpgNEB44R-r-LviC5ZQ0xeI5jqDQ?e=VMJEMl

Contatti stretti:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo)

Come si identificano i contatti stretti?

Sono le persone che sono state a contatto con un caso confermato o probabile di COVID-19 nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

EFFETTUAZIONE TET SIEROLOGICI ANTICORPALI

I test sierologici sono molto importanti nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale. L'utilità dei test sierologici è uno strumento importante per stimare la diffusione dell'infezione in una comunità, ma non ha valore diagnostico. La sierologia può evidenziare l'avvenuta esposizione al virus ma non è sufficiente per indicare una infezione acuta in atto, per la diagnosi della quale è invece necessario effettuare un tampone RNA virale;

In relazione all'esecuzione di test sierologici sui lavoratori si precisa che la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia XI/3131 del 12 maggio 2020 prevede che anche le aziende possano utilizzare i test sierologici fuori del percorso stabilito dal Servizio Sanitario Regionale, purché siano rispettate le indicazioni contenute nella parte B dell'allegato alla delibera decreto.

Tra le indicazioni si evidenzia che:

- l'azienda deve comunicare all'ATS l'intenzione di procedere al test fornendo informazioni e documenti.
- I laboratori devono essere autorizzati e/o accreditati per l'esecuzione dei test e che all'eventuale test rapido deve seguire verifica con metodologia CLIA o ELISA.
- In caso di positività del test deve seguire la verifica della contagiosità mediante tampone, e in attesa del tampone si deve attivare il percorso di sorveglianza di caso sospetto e isolamento fiduciario.
- Il referto positivo del test deve essere comunicato a ATS
- Il tampone deve essere eseguito presso laboratori inseriti nella rete dei laboratori riconosciuti dal Ministero della Salute.
- Tutto il percorso di screening deve essere concordato con i soggetti coinvolti: medico competente, rappresentanti dei lavoratori e lavoratori, e deve essere chiara per tutti la volontarietà di adesione al percorso.

Per ogni necessità o chiarimento, è possibile rivolgersi a covid@ats-milano.it.